

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettabilità alla V.A. – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse6)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a **GIOVANNI PICHIORRI**

in qualità di legale rappresentante della ~~Pubblica Amministrazione/Ente~~ **SOCIETÀ**/Associazione

LA TAMARICETTA SRL UNIPERSONALE

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO

PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse: è possibile selezionare più caselle):

Atmosfera

Ambiente idrico

Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

Salute pubblica

- Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Si evidenzia che l'area posta tra la Via Portuense e la Ferrovia FL 1 di cui al foglio 738 è stata interessata da un ampliamento del perimetro della Riserva. L'area in questione non ha valenze ambientali tali da dover essere vincolata in Area 1 e tantomeno per la sua interezza il suo ampliamento è stato infatti impugnato in sede di giustizia amministrativa e attende gli esiti del giudizio. La sua vocazione è stata nel passato agricola e il PRG approvato dal Comune la classifica come Verde privato ed attrezzature private di supporto alle attività aeroportuali F4d. Il Comune con atto di indirizzo di cui alla delibera Consiglio Comunale 37/2010 sottoscrive la volontà di perseguire quanto necessario per la realizzazione di quanto programmato.

Si richiede la considerazione con l'esclusione dell'area dal perimetro della Riserva oppure con una riclassificazione in area 2 tale che permetta l'esecuzione del progetto programmato, supportato da una rivalutazione delle verifiche ambientali che hanno determinato la ripermimetrazione dell'area e l'assegnazione della tutela di area 1.

Nella tavola 1 CARTA DEI VINCOLI è stato rappresentato un vincolo puntiforme con rispettiva area di rispetto; tale vincolo è stato desunto dal PTPR della Regione Lazio *bene MP 058-2770*. La scrivente società sostiene che: *"..il bene archeologico puntuale non risulta in alcun modo percepibile o citato in letteratura, ne viene descritto nell'elenco allegato alla tavola del PTPR, che ne riporta solo la sigla; dall'esame della precorso corrispondenza tra la proprietà e la Soprintendenza Archeologica competente non risulta che quest'ultima abbia individuato beni di tal genere nel sito."*

Nella tavola 2 USO DEL SUOLO:

Con riferimento al contenuto del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale la LA TAMARICETTA SRL rileva, anzitutto, che unitamente al piano di gestione dell'ambito della Riserva Naturale Statale del litorale Romano risulta essere stato formato il relativo regolamento.

Tra le altre norme e disposizioni (al punto 10.12) l'articolo 12, nel disciplinare le "norme per gli interventi nell'Ambito Agricolo a tutela del reticolo idrografico (Regime delle acque e gestione delle fasce riparie) — Contenimento dei rischi da prodotti fitosanitari per l'ambiente", stabilisce, tra l'altro, che:

"In riferimento a quanto previsto nelle "line guida per la tutela dell' ambiente acquatico e dell'acqua potabile o per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti natura 2000 e nelle aree naturali protette del D. M. 10 marzo 2015, vengono previste nel presente regolamento alcune norme contenute nel richiamato decreto che si intendono irrinunciabili per un use sostenibile dei prodotti fitosanitari e per la riduzione dei rischi ambientali secondo quanto previsto ne D.M. 22 gennaio 2014 che adotta il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" con riferimento alle quali:

d) E' fatto obbligo in tutti i corpi d'acqua (canali, fossi, lagune, stagni e laghi) non ricompresi nella lettera a/ di mantenere una fascia di rispetto non coltivata di metri 5 di larghezza calcolata dalla sommità della sponda; tale fascia di rispetto dovrà essere inerbita naturalmente e, se necessario, opportunamente sfacciata.

e) Sul margine a contatto tra detta fascia e il campo coltivato deve essere realizzato un solco di profondità di ca. 40 cm che deve essere mantenuto in efficienza per almeno 45 giorni dall'ultimo trattamento sulle culture".

Con riferimento a quelle prescrizioni ed indicazioni si sottopongono all'attenzione delle amministrazioni precedenti le seguenti osservazioni:

1. L'unità aziendale, così come risulta dalle planimetrie, è interessata da una fitta rete di canali, fossi, scoline, ecc. L'applicazione della disposizione in esame finisce con il comportare una penalizzazione che mutila la superficie coltivabile di uno spazio assai rilevante. D'altra parte, come ben noto, l'unità coltivabile è assunta a parametro di riferimento di una serie assai complessa di situazioni (a partire dalla

unite minima coltivabile, al calcolo delle possibilità colturali, ai rapporti fiscali e tributari di vario genere).

Una fascia non coltivabile della larghezza di c.a. 5,50 ml (costituita dal distacco dal fosso) per tutto lo sviluppo della canalizzazione interna al perimetro dell'azienda, finisce con il penalizzare eccessivamente la possibilità di utile gestione dell'azienda senza peraltro pervenire a risultati certi e positivi in riferimento alle tutele sperate.

La prescrizione, inoltre, non si limita a costituire limiti ed obblighi gravanti sulla proprietà che risultino conformi alla normativa fondamentale che opera nell'ordinamento (art. 44 comma primo della Costituzione, art. 846 e segg. Cod. civ.) ma attraverso la previsione di obblighi comportamentali che si sostanziano in prestazioni attive finisce con l'incidere illegittimamente nella sfera dei diritti incompressibili. Tanto più l che i limiti delle prestazioni richieste non sono definiti e delimitati in modo certo dalla normativa che qui interessa. Quest'ultima stabilisce, infatti, non solo che la fascia di rispetto deve essere inerbita naturalmente (ma sempre — evidentemente — a cura e sotto il controllo dell'Azienda), ma anche che essa deve essere ... "se necessario, opportunamente sfalciata". Il che espone a contestazioni e sanzioni potendo criterio della "necessità" essere diversamente inteso e condurre ad ipotesi di diversa interpretazione.

Non può essere sottaciuto, inoltre, il fatto che una fascia di terreno incolto di ampiezza considerevole finisce col costituire una facile esca per gli incendi che spontaneamente o meno devastano il territorio del comprensorio cui ci si riferisce. Sono troppo noti i recenti accadimenti intervenuti nel corso dell'estate da poco decorsa perché meriti di sottolineare l'estrema pericolosità della prescrizione sotto questo profilo. L'indicazione normativa deve, nella sostanza, essere corretta con la sua integrale eliminazione, ovvero con la prescrizione della riduzione della sua ampiezza sino a ridurla a limiti "naturali" ed accettabili (per una misura non eccedente, da 50 cm. — a 1 m.).

La previsione, infine, non risulta adeguatamente sostenuta da una normativa coerente "cogente". Il testo della normativa del piano richiama, infatti, la previsione del D.M. 10 marzo 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, il quale — a sua volta — (cfr. art. 1 comma primo) stabilisce che sono approvate le linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, secondo quanto esposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionalista l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014. Quest'ultima norma stabilisce che le linee guida avrebbero dovuto essere predisposte dal Ministero dell'Ambiente e da quello dell'Agricoltura mentre, invece, risultano emanate dal solo Ministero dell'Agricoltura. Il Piano (sempre al punto A.5.1) nello stabilire il contenuto delle linee guida stabiliva che quelle dovevano contenere - 2) le misure volumetriche di accompagnamento per la mitigazione del rischio".

La scelta operata dal regolamento (non filtrata e/o definita da precise indicazioni a carattere generale da parte della Regione e di altro Ente proposto) finisce con il costituire una immotivata opzione che comporta un grave vulnus al nucleo delle condizioni e situazioni giuridiche di cui è titolare l'azienda qui interessata.

In conclusione si sottopone all'attenzione delle Amministrazioni procedenti l'esigenza di procedere ad una complessiva rimediazione della opportunità e legittimità della previsione della fascia di tutela in esame.

In subordine rispetto a quanto indicato al punto primo che precede altro aspetto di rilievo per quanto si riferisce all'interesse della Società LA TAMARICETTA SRL e quello relativo alla possibilità di realizzare opere di urbanizzazione a servizio di edifici già esistenti.

In proposito deve rilevarsi che Part. 3 delle Norme integrative per le aree di Tipo 1 prevede che non sono consentite lett "f) le opere di urbanizzazione. Con tale previsione sembra volersi escludere anche l'adeguamento e/o la realizzazione di fognature per gli edifici esistenti. Si chiede perciò che la norma venga integrata o modificata in modo tale da rendere possibile la realizzazione e/o modifica del sistema fognario delle costruzioni esistenti. Ciò, tra l'altro, in considerazione del facto che la disposizione debba essere messa in coerenza con quanto previsto nell'art. 10 delle stesse norme tecniche (norme per gli interventi urbanistici — edilizi nell'ambito agricolo) ove, al capoverso che inizia con le parole "Possono essere consentiti previo parere dell'Ente di Gestione i seguenti interventi "di adeguamento e completamente della rete idrico, fognaria, elettrica", deve essere chiarito che quella tipologia di interventi deve risultare possibile tanto nelle aree di tipo 2 che nelle aree di Tipo 1.

Sempre in linea subordinata rispetto alla richiesta del punto primo, si rileva che una identica operazione di armonizzazione della normativa si chiede sia compiuta per quanto attiene la possibilità di

operare attraverso il PUA nell'ambito delle zone agricole.

A norma dell'art. 7 risulta che gli "Obiettivi Generali di Gestione per la RNS Litorale Romano possono essere tra l'altro indicate nella "12 promozione e incentivazione della multifunzionalità delle aziende agricole con particolare attenzione a forme di ricettività agrituristiche".

Tale previsione non risulta però oggi coerente con quanto previsto dall'art. 10 ove si indica che si può operare a mezzo di PUA nelle aree di Tipo 2. Occorre, pertanto, che, in coerenza con le indicazioni di carattere generale, la previsione sia espressamente estesa anche alle aree di Tipo 1.

Nella tavola 3 VALORI NATURALISTICI:

- La vegetazione dell'area di pertinenza del Casale Tamaricetta nell'area identificata nel foglio 738 part. 8 e 9 composta da alberi di Eucalipti, Pini domestici, Tamerici e siepi di leccio e alloro, non può essere considerata macchia alta interna e collinare;
- Nei pressi dell'area identificata al Nuovo Catasto Terreni al foglio 736 part. 199 a confine con via del lago di Traiano è stato rappresentato un canale che in realtà non esiste e l'area dei ruderi romani presso il Casale di Montegiulio non è un fascia ripariale e ambiente lotico;

Nella tavola 6 CARTA DELLA FRUIZIONE:

- Le indicazioni del PTPG sulla ferrovia in località Porto non sono chiare
- IL corridoio della mobilità di trasporto pubblico (Corridoio C5) non è posizionato correttamente.

Si richiede la considerazione nel Piano di quanto sopra esposto.

Il Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – tavola 1 CARTA DEI VINCOLI

Allegato 4 – tavola 2 USO DEL SUOLO

Allegato 5 – tavola 3 VALORI NATURALISTICI

Allegato 6 – tavola 6 CARTA DELLA FRUIZIONE


Allegato 7 – Deliberazione consiglio Comunale 37/2010

Luogo e data Roma 16/10/2017

LA TAMARICETTA S.r.l.

Il dichiarante





AREA IN OGGETTO:
E8 TAMARICETTA srl

0
100
590m



AREA IN OGGETTO:
La Tamaricetta srl





Tavola 2 - Uso del suolo



AREA IN OGGETTO:
La TAMARICETTA srl



Legenda

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | perimetro florale romano | | Redi ed aree per la destinazione di uso agrario, compresi gli impianti di coltivazione, orticoltura e stagnoni di pascolo |
| | Uso del suolo | | Redi ferroviarie |
| | Acquacolture | | Redi per la destinazione, la produzione e lo stoccaggio di energia |
| | Aeroporti | | Rinverdimento a prevalenza di pinus montana e conifere (fino a 100m) - A alberi basso o roo alberi rossi, ad alto o roo rossi o di altro colore escluso |
| | Altre colture (eucalipti) | | Rosa e corai arborei con vegetazione cespugliosa |
| | Aree al di là del limite delle maree più basse | | Solerti con vegetazione alta a Larix, pice, C. Cedrus, Juniperus |
| | Aree estrattive | | Solerti in aree non irrigue |
| | Aree per impianti delle telecomunicazioni | | Solerti in aree non irrigue con pini |
| | Aree portuali | | Solerti in aree non irrigue con pini |
| | Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti | | Solerti in aree non irrigue con pini |
| | Aree urbane verdi | | Solerti in aree non irrigue con pini |
| | Bacini con prevalente altra destinazione produttiva | | Solerti in aree non irrigue con pini |
| | Bacini con prevalente utilizzazione per scopi ingui | | Solerti in aree non irrigue con pini |
| | Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive | | Solerti in aree non irrigue con pini |


Tavola 3 - Valori Naturalistici



AREA IN OGGETTO:
La TAMARICETTA srl

0 100 500m

100



Zona umida del Lago di Traiano

Basso corso de

Legenda	
	Reserva del Litorale Romano
	Corsi d'acqua di interesse naturalistico
	Località siti d'interesse
	SIC
	SIN - SIR
	H2000
	Ambienti lotici, lentici e canali artificiali, e relative fasce riparie
	Boschi a prevalenza di cerro (cod. 91M0)
	Boschi a prevalenza di roverella (cod. 91AA)
	Boschi di leccio (cod. 93A0)
	Boschi di sughera (cod. 9330)
	Boschi igrofilii a pino (cod. 2270)
	Dune con foreste di pini (cod. 2270)
	Macchia a ginepro delle dune stabilizzate (cod. 2250)
	Macchia alta interna e collinare
	Paludi salmastre (cod. 1310, 1410, 1420)
	Praterie continue (cod. 6200, 6420)
	Praterie meso-igrofile (cod. 3290)
	Sistemi dunali (cod. 1210, 2110, 2120, 2210)



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del reg. data 14/05/2010	Oggetto: Atto di indirizzi alla Giunta e al Sindaco per l'assunzione dei provvedimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di sviluppo della società Portonuovo.
-----------------------------------	---

L'anno duemiladiecì, il giorno quattordici, del mese di maggio, alle ore 16.18, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Fiumicino.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	CANAPINI Mario (<i>Sindaco</i>)	x	
2)	ADDENTATO Valerio	x	
3)	BISELLI Raffaello		x
4)	BOZZETTO Giancarlo Franco	x	
5)	BUGGINI Anacleto	x	
6)	CALICCHIO Paolo	x	
7)	CALIFANO Michela	x	
8)	CAROCCIA Angelo	x	
9)	CICATIELLO Mauro	x	
10)	CUTOLO Claudio	x	
11)	DE VECCHIS William	x	
12)	DIONISI Giuseppe	x	
13)	GIUFFRIDA Giuseppe Paolino	x	
14)	GONNELLI Mauro	x	
15)	GRAUX Massimiliano	x	
16)	MARINO Paolo	x	

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
17)	MERLINI Roberto	x	
18)	MIELE Salvatore		x
19)	ONORATI Giovanna	x	
20)	PAOLINI Claudio	x	
21)	PASCONE Mario		x
22)	ROCCA Danilo		x
23)	ROMANI Ferdinando		x
24)	RUTIGLIANO Fabio		x
25)	SABBATINI Claudio		x
26)	SABELLI Roberto	x	
27)	SATTA Luigi		x
28)	SCARABELLO Germano	x	
29)	SUGAMOSTO Paolo	x	
30)	TOMAINO Anselmo		x
31)	ZORZI Silvano	x	

Assegnati n.	31
In carica n.	31

Presenti n.	22
Assenti n.	9

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor Mauro Gonnelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale;
- Partecipa il Segretario Generale d.ssa Stefania Dota;
- La seduta è pubblica;
- Nel corso dell'adunanza entrano i Consiglieri: Romani (ore 16.30), Sabbatini (ore 16.45), Pascone (ore 16.50), Rocca (ore 16.55), Miele (ore 17.05);
- Nominati scrutatori i signori: Giuffrida, Onorati, Zorzi;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- l'arch. Patrizia Di Nola, Dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio ed Edilizia, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
"Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole";
- la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
"Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole".

Premesso che:

- le Soc. Portonuovo r.l. e la soc. Itlagricola, in qualità di proprietari, con nota assunta al protocollo generale in data 8 luglio 2004, al numero 40123, hanno presentato, includendo altri programmi correlati, un progetto complessivo (c.d. master plan) inteso a promuovere la realizzazione di un ampio intervento di sviluppo residenziale e terziario su aree di proprietà;
- l'anzidetto programma (dati catastali del comparto 2 della destinazione F4d del P.R.G. del Comune di Fiumicino di cui della Portonuovo s.r.l. Fg. 738, particelle 1, 2, 8, 9, 108, 110; Itlagricola S.r.l. Fg. 738, particelle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 112; Sagri S.r.l. Fg. 738, particelle 7, 111, 115) si cala in un'area posta a ridosso dell'aeroporto e contenuta entro il limite naturale costituito dal fiume Tevere, lungo una delle arterie principali di accesso alla città e di collegamento all'area aeroportuale;
- il contesto dell'area di riferimento rappresenta un elemento strategico in linea con gli interessi di tutela e valorizzazione del territorio in relazione alle linee di sviluppo economico assunte ed assumibili come elemento tipico dell'azione della pubblica amministrazione;
- il PRG di Fiumicino, approvato con deliberazione di giunta regionale n. 162 del 31 marzo 2006 destina l'area in oggetto, alla zona "F", Sottozona F4d: *Verde privato ed attrezzature private di supporto all'attività aeroportuale, per strutture espositive, per il tempo libero e la fruizione turistica, da sottoporre a pianificazione attuativa* così come risulta dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21 luglio 2006, di recepimento e graficizzazione delle modifiche indicate in sede regionale;
- l'intervento in oggetto è ricompreso al numero 2 delle NTA del PRG che consente i seguenti usi: U2/2 (pubblici esercizi), U2/5 (Attrezzature culturali e sedi istituzionali rappresentative), U2/9 (Attrezzature per lo sport ed il tempo libero) e U2/10 (Discoteche, attrezzature per lo spettacolo e musica di massa);
- occorre evidenziare che in data 28.04.04 è stata trasmessa alla Regione Lazio un'osservazione da parte delle società Agrisud (oggi Portonuovo) ed Itlagricola, relativa alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.03.01 avente per oggetto: Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Regolatore Generale adottato con deliberazioni consiliari n. 137/99 e 159/99 ed alla successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/01 e presa d'atto degli elaborati informatizzati redatti dagli uffici dell'Area pianificazione del territorio;
- detta osservazione, presentata direttamente alla Regione Lazio, assessorato Urbanistica, ripartiva da precedente osservazione già accolta dal consiglio comunale e recepita negli elaborati di piano, che risultava decadere di interesse in virtù del ritardo nella definizione del piano regolatore che aveva comportato da parte degli operatori la preferenza per localizzazioni alternative a quella in oggetto, poiché di più immediata realizzabilità;
- detta osservazione proponeva quindi una nuova utilizzazione corrispondente a quella C3d, Zona di nuova edificazione residenziale e non residenziale, per similitudine con aree limitrofe;
- con l'approvazione del piano, il Comitato Regionale per il Territorio ha specificato che : *"sulle osservazioni pervenute dopo la trasmissione del Piano alla Regione e non contenute nella Delibera di controdeduzioni, il Comune dovrà pronunciarsi in sede di controdeduzioni comunali, contestualmente verificando le variazioni sul dimensionamento originario del P.R.G.,*

- comunque introdotte, ed eventualmente provvedendo anche alla necessaria pubblicazione del Piano. Solo successivamente, su di esse e sul dimensionamento, potrà esprimersi la Regione”;*
- l'area in oggetto è inoltre inserita, per una superficie di circa 46 Ha, in area di tipo 1 della Riserva Statale del litorale laziale istituita con D.M. 29 marzo 1996; ulteriori 30 Ha risultano invece esterni al confine della riserva;
 - con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 83 del 19 luglio 2001 e n. 181 dell'11 ottobre 2004, era stata dapprima approvata e poi modificata la proposta di piano di gestione della riserva;
 - in data 27.03.2006 la società Portonuovo ha presentato osservazioni in merito alla classificazione delle aree di cui al D.M. 29 marzo 1996 chiedendo la revisione della classificazione assegnatale con il citato D.M., da area di tipo 1 ad area di tipo 2 od in alternativa di disporre l'esclusione dai confini della riserva, così come peraltro già prospettato dalla stessa Amministrazione Comunale per aree di analoga destinazione urbanistica (rif. D. G.C. n. 138 del 06 luglio 2005 con riguardo alle aree del Quadrante Ovest);
 - in data 03.04.2006 con prot. 21422 il Sindaco ha espresso, a nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, l'inesistenza di qualsiasi motivo di contrasto od opposizione all'osservazione di cui sopra, in ragione della coerenza della richiesta con quanto già prodotto per aree limitrofe (rif. Quadrante Ovest) e disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 06 luglio 2005;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7 febbraio 2008, è stato riapprovato il Piano di Gestione della Riserva del Litorale Romano che, con riguardo all'area in oggetto ha previsto che l'area posta tra la via Portuense e l'autostrada Roma Fiumicino (indicata al n. 5 nella planimetria allegata a detta delibera e coincidente a tutti gli effetti con l'area oggetto della presente deliberazione), *in considerazione delle attività in atto e già previste sia dagli strumenti urbanistici che dai programmi che riguardano lo sviluppo futuro del territorio comunale, deve essere, al pari di tutte le altre site nel medesimo contesto, esclusa dal regime di tutela (leggasi vincolo di area di tipo 1), rinviando per il relativo regime a quanto previsto dalla strumentazione urbanistica e/o a quella individuata dagli specifici strumenti e programmi che saranno approvati per il comprensorio;*
 - la nuova approvazione della proposta di piano di gestione della riserva naturale, a tutt'oggi non è stata recepita dal Ministero di competenza che sta evidentemente svolgendo l'attività istruttoria ed armonizzazione tra i piani dei due Enti interessati (Comune di Roma e Comune di Fiumicino);
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 dell'8 aprile 2009, sono stati infine, espressi indirizzi intesi a rendere armonico e coerente il regime di tutela ambientale, con gli effettivi contesti del territorio che meritano detto vincolo, riconsiderando la classificazione di alcune parti del territorio in cui gli stessi si possono considerare superati;
 - la rimodulazione dei perimetri delle aree a tutela ambientale, anche e soprattutto nell'ambito della riserva statale del Litorale, consentirebbe altresì di garantire un migliore e più adeguato sviluppo economico;

Considerato che:

- per quanto attiene alla tutela archeologica del sito di intervento, nell'ambito della procedura di formazione del P.R.G., la Soprintendenza Archeologica di Ostia ha richiesto l'introduzione di un vincolo archeologico comportante l'inedificabilità assoluta dell'intero sito - *Aree sottoposte a tutela archeologica dalla Soprintendenza Archeologica di Ostia e considerate inedificabili - D.G.R. 162 del 31/03/2006 –Paragrafo 4.1.3 – pag. 57-58;*
- il parere formalizzato dalla competente Soprintendenza non è stata mai perfezionato attraverso l'emanazione del conseguente decreto di vincolo, né è stato notificato ai proprietari dell'area ai fini della sua efficacia;
- in ogni caso, ai fini comunque di garantire la tutela assoluta e completa di eventuali preesistenze di valore archeologico, la Società interessata all'intervento ha richiesto, con nota del 21

dicembre 2007, ed ottenuto in data 11 marzo 2008, con nota prot. 1917, l'autorizzazione al compimento di una vasta campagna di ricerca;

- il compimento della prima fase di campagna, condotta attraverso indagini geofisiche ha evidenziato l'inesistenza di qualsiasi tipo di ritrovamento sulle aree che interessano il progetto;
- in fase successiva la stessa Soprintendenza ha autorizzato, in data 19 giugno 2009 il compimento degli scavi per i quali si è conclusa la prima fase che ha confermato l'inesistenza di reperti archeologici;
- alla luce di detti esiti, **constatata la non cogenza rispetto all'introduzione di un vincolo archeologico comportante l'inedificabilità assoluta dell'intero sito** la società ha formalizzato richiesta di parere alla competente Soprintendenza con istanza di declassificazione dal **vincolo sopraccitato**;

Valutato che:

- l'intervento, intercluso dall'autostrada Roma – Fiumicino e dal collegamento ferroviario Roma – Fiumicino Aeroporto a nord, da Viale di Porto ad ovest, dalla via Portuense a sud e dall'insediamento di Parco Leonardo a nord, si configura come ricucitura urbanistica ricompresa nell'ampia fascia di servizi già esistenti a ridosso dell'area aeroportuale che rappresenta una forte connotazione funzionale del territorio;
- a tal riguardo questa Amministrazione Comunale con nota a firma del Sindaco in data 03.04.2006 prot. 21422 aveva evidenziato, la coerenza di rivalutare o di escludere le aree in oggetto dal perimetro della Riserva, in base ai principi richiamati dalla Giunta Comunale nella deliberazione n. 138 del 06.07.2005 che prevedeva l'opportunità di sostituire aree ricadenti nel perimetro imposto dal DM 29 marzo 1996, ma connotate da caratteri di antropizzazione e di urbanizzazione derivante dall'adiacente aeroporto di Fiumicino, con aree di maggior pregio naturalistico, paesaggistico ed ambientale che risultano all'esterno della Riserva;
- il peso insediativo dell'intervento risulterebbe coerente con quello attribuito alle zone di PRG che si trovano a tutt'oggi nella stessa consistenza territoriale delle presenti aree;
- l'intervento prevede la realizzazione di una componente significativa di urbanizzazioni secondarie che eccedono i limiti di legge, con particolar riguardo alle destinazioni a servizi pubblici (strutture museali ed espositive, strutture per il tempo libero e la fruizione turistica) che implementano, qualificandole, le dotazioni a disposizione della cittadinanza;
- **per urbanizzazioni secondarie eccedenti si intendono: a) la fermata passeggeri a servizio dell'Area Archeologica "Oasi di Porto"; b) la realizzazione dei percorsi ciclopedonali e carrozzabili necessari per la fruizione degli ambiti archeologici e naturalistici compresi tra la Via Portuense e la sponda destra del Tevere; c) maggior dotazione di parcheggi in occasione di speciali eventi culturali ed espositivi;**
- l'attuazione dell'intervento consentirebbe altresì di acquisire agevolmente e senza oneri da parte della pubblica amministrazione, le aree necessarie per completare le nuove infrastrutture della mobilità pubblica, con particolar riguardo al "Corridoio della mobilità C5" - trasporto pubblico di superficie in sede propria, integrato dalle fermate passeggeri e dalle viabilità complanari;
- la suddetta infrastruttura è strategicamente fondamentale per la realizzazione delle previsioni di sviluppo di questa parte del territorio di Fiumicino fortemente caratterizzata da vocazioni connesse alla mobilità di interesse sovra territoriale; l'infrastruttura in oggetto inoltre costituirebbe a tutti gli effetti un insostituibile servizio garantito alla cittadinanza ed all'utenza che viene comunque determinata dalla presenza dell'aeroporto, della piattaforma logistica, della Nuova Fiera di Roma, di Commerce-city;
- la realizzazione del "Corridoio della mobilità" permetterà altresì di servire il territorio con un nuovo asse infrastrutturale di sottoservizi utili alla collettività.

Ritenuto che:

- è interesse dell'Amministrazione Comunale, in relazione al valore strategico del programma, sostenere e veicolare la realizzazione dell'intervento, che, risulta altresì congruente con le scelte generali di programmazione dell'Amministrazione;

- tale sostegno va ritenuto possibile anche in virtù del fatto che le proprietà della Soc. Portonuovo, già assoggettate al regime vincolistico dell'area naturale della Riserva Statale del Litorale, presentano comunque ampi spazi liberi (circa 30 ettari) da specifiche previsioni di tutela ambientale tali da consentire il compimento di interventi di tipo edificatorio;
- nell'attuale fase di crisi economica lo sviluppo del progetto ed il conseguimento dei risultati che sono ad esso collegati, costituiscono interesse primario dell'Amministrazione Comunale in relazione alle positive ricadute sul territorio;
- sussistono le condizioni di urgente necessità di definire i reali ed effettivi contenuti ed elementi del programma di intervento in modo tale da rendere lo stesso valido ed efficace strumento di supporto allo sviluppo del territorio nell'attuale fase di difficoltà.

Tanto premesso, considerato e ritenuto

DELIBERA

di dettare le seguenti linee programmatiche e di indirizzo al fine di rendere possibile, con la celerità che l'iniziativa rende necessaria, la realizzazione dell'intervento proposto dalla Soc. Portonuovo:

- a) spetta alla Soc. Portonuovo cedere senza oneri da parte della P.A., le aree necessarie per completare le nuove infrastrutture della mobilità pubblica, con particolar riguardo al "corridoio della mobilità C5" – trasporto pubblico di superficie in sede propria, integrato dalle fermate passeggeri e dalle viabilità complanari oltre alla realizzazione di un nuovo asse infrastrutturale di sottoservizi sottostante al corridoio sopraccitato;
- b) spetta alla Soc. Portonuovo, nell'ambito della promozione delle attività museali ed espositive per il tempo libero e la fruizione turistica, realizzare senza oneri da parte della P.A. la fermata passeggeri a servizio dell'area archeologica "Oasi di Porto" e favorire la realizzazione dei percorsi ciclopedonali e carrozzabili necessari per la fruizione degli ambiti archeologici e naturalistici compresi tra la Via Portuense e la sponda destra del Tevere;
- c) spetta al Sindaco ed alla Giunta – nelle rispettive competenze – la promozione di tutti gli atti e provvedimenti opportuni e necessari volti a concretizzare l'intervento della società Portonuovo secondo le linee programmatiche sopra richiamate e coerentemente desumibili dalla proposta già presentata dalla società in data 08 luglio 2004 prot. 40123, ulteriormente definita ed attualizzata congiuntamente ai competenti uffici comunali;
- d) viene dato mandato al Sindaco, anche avvalendosi di opportuni apporti esterni, oltreché dell'ordinario apporto degli apparati tecnico-amministrativi comunali competenti:
 - di procedere alla formazione, stipula e perfezionamento degli atti convenzionali collegati e/o conseguenti alla presente operazione;
 - di procedere alla definizione delle procedure intese a consentire la realizzazione dell'intervento;
 - di promuovere e sostenere l'accelerazione delle procedure collegate che si rendessero necessarie.

Il Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese nominale con procedimento elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con:

- 19 voti favorevoli (il Sindaco Canapini e i Consiglieri: Addentato, Buggini, Cicatiello, De Vecchis, Dionisi, Giuffrida, Gonnelli, Graux, Marino, Merlini, Onorati, Paolini, Pascone, Rocca, Sabbatini, Sabelli, Scarabello, Sugamosto);
- 5 voti contrari (Bozzetto, Calicchio, Califano, Cutolo, Zorzi);
- nessun astenuto;

su 24 presenti e votanti.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

f.to: Mauro Gonnelli

Il Segretario Generale

f.to: Stefania Dota

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale dal giorno **03 giugno 2010**, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000).

è immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno al giorno (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale, da servire per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza comunale, li

Timbro
